

STATUTO

A.S.D. NAUTICA "LA GUARDIOLA"

Art. 1 - Denominazione e durata

E' costituita una Associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAUTICA LA GUARDIOLA". L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Marciana, frazione Procchio, Via di Vallegrande n. 1.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo, purché nello stesso Comune mentre in caso di trasferimento della sede legale in altro Comune, sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3- Oggetto sociale

L'Associazione ha lo scopo di esercitare, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari,



cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti previsti precedentemente.

Art.4 - Attività

L'attività principale dell'Associazione è quella di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport nautici sia a vela che a motore, dello sci nautico, del canottaggio, del nuoto, della pesca sportiva, delle attività sportive subacquee e la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali sport. Per raggiungere tale scopo, l'Associazione fornisce inoltre ai Soci la gestione dei servizi portuali, sia a terra che in mare, compresa l'organizzazione e fornitura di servizi di ormeggio.

Sempre a tal fine, potrà inoltre organizzare regate, crociere d'altura, manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ricevimenti, intrattenimenti, attività didattica, proiezioni e quant'altro, utili a mantenere ed incrementare le tradizioni marinare dell'Isola d'Elba. In tale ambito, l'Associazione è composta da tre sezioni: a) Sezione velica, b) Sezione Canottaggio, c) Sezione Pesca sportiva.

Come attività a carattere secondario, l'Associazione potrà svolgere:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro (bar/ristorante), la fornitura di ombrelloni/sdraio e concessione demaniale spiaggia, nonché la fornitura di qualsiasi materiale attinente allo scopo dell'Associazione;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

Art.5 - Natura

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o parte-

cipazione ad esse e alla gestione degli ormeggi;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

Art.7 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di Aprile dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo.

Il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci, da convocarsi entro 8 mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo nuovi termini più stringenti previsti da futuri interventi legislativi

Art.8 - Soci

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

La domanda dovrà essere corredata da presentazione firmata di almeno due soci.

Possono essere soci tutti coloro, senza alcuna discriminazione, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati



Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art.9 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di ammissione e le quote sociali annue provvedendo ad aggiornarle quando lo ritenga opportuno.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

La qualifica di socio si perde per decesso, morosità, indegnità e dimissioni.

La morosità e l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo. La morosità, verrà dichiarata qualora la quota sociale non venga saldata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art.10- Diritti dei Soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite con regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione;
5. Usufruire dei servizi forniti dal Circolo;
6. Tenere le proprie imbarcazioni nello specchio d'acqua riservato all'Associazione o sulla eventuale spiaggia in concessione;
7. Battere sulle proprie imbarcazioni il guidone sociale e fregiarsi del distintivo dell'Associazione;

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 11 - Colori sociali

L'Associazione ha per colori sociali il verde e il bianco.

Art. 12 - Doveri dei Soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative entro la data di scadenza prevista dal presente Sta-

tuto, dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Il socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali, sia all'esterno, osservando lo Statuto e i Regolamenti.

Art.13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri scelti fra i Soci ed eletti dall'Assemblea Ordinaria; essi durano in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente, che può assegnare le cariche di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Coordinatore tecnico e di direttori di Sezione: velica, canottaggio, pesca sportiva. I membri del Consiglio Direttivo possono assumere più di una carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione deve essere inviato via email e contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e deve essere inviato a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con semplice preavviso di 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio, deve essere invitato a partecipare il Revisore Unico.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le cariche si intendono onorarie e pertanto nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo i rimborsi spese documentate per il Presidente e i Consiglieri. Eventuali incarichi straordinari, conferiti dal Consiglio al singolo Consigliere, possono essere oggetto di delibera specifica, con indicazione del relativo compenso, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiori alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti, purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nel caso la cooptazione non fosse possibile, si procede ad elezione parziale durante l'assemblea ordinaria prevista per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale.

I membri così nominati dureranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico.



Art. 15- Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco temporale definito dal quadriennio olimpico, anche se integrato a norma dell'articolo 14.

L'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio è convocata entro il termine di 8 mesi dalla chiusura dell'anno olimpico. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso al momento dell'elezione.

Art. 16 - Deliberazioni e competenze del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- a) che nella convocazione venga comunicata la modalità di discussione della convocazione;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso dovrà procedere pure alla compilazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti economicofinanziari

ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, collaboratori, consulenti, determinandone il compenso. Inoltre compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati. Per la richiesta di mutui e finanziamenti occorrerà invece la preventiva delibera assembleare.

Il Consiglio, al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni promosse annualmente, ha la facoltà di istituire Comitati, con attribuzioni che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio.

I membri di detti Comitati potranno essere scelti sia nell'ambito dei Soci sia fra i non Soci, ed in questo caso nella misura massima di un terzo, purché notoriamente competenti in materia.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il quadriennio olimpico. Al presidente, ed in sua assenza al Vice Presidente, è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 18 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

Nel caso di decadenza, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano fra i presenti. Per integrare la posizione rimasta vacante nel Consiglio, si devono rispettare i dettami enunciati al precedente articolo 14 e, successivamente ad esse, il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è nominato dal Presidente e dura in carica per il quadriennio olimpico. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Assemblea Ordinaria

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno entro il termine di 8 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- Elege a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
- Elege a scrutinio segreto il Revisore Unico dei conti;
- Approva il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea deve essere convocata in Marciana, Frazione di Procchio, anche in altro luogo rispetto alla sede sociale; su loro richiesta i Soci potranno partecipare alle Assemblee ed esercitare il loro diritto di voto anche per posta o in audio-



video conferenza.

Tranne che per l'Assemblea che rinnova il Consiglio Direttivo, che deve avvenire in presenza, è ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare, tramite delega scritta da altri Soci, anche se membri del Consiglio, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla nomina e responsabilità dei Consiglieri, con un massimo di una delega.

Art. 21 - Assemblea Straordinaria

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria per:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione;
- nominare il liquidatore e stabilirne i poteri;
- deliberare su altre tematiche sottoposte per legge all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto, con indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile, formula l'ordine del giorno e convoca l'assemblea, che deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi, con le modalità previste dell'art.19.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto con le modalità previste dall'art. 19 e deve essere tenuta con un intervallo di almeno 24 ore tra la prima e la seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altri Soci, anche se membri del Consiglio, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla nomina e responsabilità dei Consiglieri, con un massimo di due deleghe.

Art. 22 - Costituzione delle Assemblee

Le Assemblee nominano il Presidente che, a sua volta, nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'Assemblea.

Le assemblee sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non possono partecipare alle assemblee i soci morosi.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, qualora nominati, dagli Scrutatori.

Art. 23- Deliberazioni delle Assemblee

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi. Nei voti espressi non sono compresi gli astenuti e i voti nulli.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, a prescindere dai presenti all'Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, a prescindere dai presenti all'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore unico dei conti non hanno diritto di voto in merito all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario annuale.

Art. 24 - Revisore Unico dei conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore deve essere scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'organo rimane in carica per il quadriennio olimpico e segue le norme di elezione previste per il Consiglio Direttivo.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci preventivi e ai rendiconti economico-finanziari annuali e potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale. Potrà inoltre procedere, in qualsiasi momento,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Data la natura professionale del loro incarico, al revisore unico dovrà essere riconosciuto un compenso, sotto forma di Gettone di Presenza alle riunioni verbalizzate ed in funzione del tempo

impegnato, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 25- Natura delle cariche

Le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Fa eccezione il Revisore unico, così come stabilito dall'articolo precedente.

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore Unico può essere corrisposto un rimborso delle spese documentate necessarie allo svolgimento del proprio incarico.



Art. 26 - Candidature

I candidati alle cariche sociali devono presentare le candidature entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea.

Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione disciplinare definitiva.

Art. 27 - Prestazioni di lavoro e volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 28- Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione e i Soci o tra i Soci stessi, correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta all'Associazione.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni, costituisce illecito disciplinare.

Art. 29 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere ripartito tra i soci e dovrà essere devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.30 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.